

Scheda controllo documento

Versione	Data	Descrizione	Approvazione	Firma
V.01		Prima versione	Delibera Cda n. ___ del _____	

CODICE ETICO

- Art. 1. Principio di responsabilità
- Art. 2. Principio di correttezza
- Art. 3. Conflitto di interessi
- Art. 4. Rispetto della persona
- Art. 5. Tutela della riservatezza e della *privacy*
- Art. 6. Rispetto dell'ambiente
- Art. 7. Sicurezza sul lavoro
- Art. 8. Correttezza e trasparenza in materia contabile
- Art. 9. Gestione dei finanziamenti pubblici
- Art. 10. Selezione del personale e instaurazione del rapporto di lavoro
- Art. 11. Uso delle risorse
- Art. 12. Scelta degli operatori esterni
- Art. 13. Rapporti con le altre Pubbliche amministrazioni e con l'Autorità giudiziaria
- Art. 14. Rapporti con gli utenti
- Art. 15. Regime sanzionatorio
- Art. 16. Efficacia contrattuale del Codice etico

Premessa

Il presente Codice costituisce parte integrante del Modello organizzativo e di gestione adottato dal Consorzio di Bonifica ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Esso è stato elaborato per assicurare che i valori primari cui l'Ente consortile intende conformarsi nel perseguimento degli scopi che il legislatore nazionale e regionale gli assegna siano chiaramente enunciati così da contribuire alla formazione di un'etica comune e condivisa.

L'osservanza delle norme enunciate in questo Codice è imprescindibile per il corretto funzionamento, l'affidabilità e l'immagine del Consorzio ed è pertanto richiesta sia ai dipendenti, sia ai dirigenti e amministratori, sia ai collaboratori esterni. Di qui la sua precipua valenza deontologica, che funge da imprescindibile presupposto per ogni soluzione comportamentale onde assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione di fenomeni corruttivi e il rispetto del Modello di Organizzazione e Gestione. Nello specifico, il presente codice mira a definire l'insieme dei principi cui sono chiamati a uniformarsi i suoi destinatari nei loro rapporti reciproci nonché nella relazione con i vari portatori di interessi esterni all'Ente. Tutti i destinatari sono pertanto chiamati al rispetto dei valori e dei principi ivi previsti e sono tenuti a tutelare e preservare, attraverso i propri comportamenti, la rispettabilità e l'immagine del Consorzio nonché l'integrità del suo patrimonio economico e umano.

Ogni disposizione del presente Codice rappresenta un principio generale non derogabile ai sensi della disciplina sulla responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato contenuta nel d.lgs. 231/01 e ne rappresenta il primo livello di controllo.

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali nei confronti dell'Ente.

Art. 1 - Principio di responsabilità


1. Ciascun dipendente e collaboratore del Consorzio di bonifica svolge la propria attività lavorativa e le proprie prestazioni con diligenza, efficienza e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a sua disposizione e assumendo le responsabilità connesse agli adempimenti, nel rispetto della vigente normativa, nonché delle procedure e delle competenze stabilite.
2. Ciascun dipendente e collaboratore del Consorzio di Bonifica deve astenersi dal porre in essere comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Codice e nel Modello organizzativo e deve tempestivamente riferire all'Organismo di vigilanza qualsiasi notizia in merito alla violazione, o alla possibile violazione, delle disposizioni contenute nel Codice o nel Modello organizzativo, nonché ogni richiesta di violazione al Codice o del Modello organizzativo sia stata loro formulata.
3. È compito dei responsabili dei singoli settori far conoscere ai loro sottoposti, colleghi e collaboratori l'importanza del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice e indirizzare gli stessi alla necessaria osservanza e attuazione.

Art. 2 - Principio di correttezza

1. Tutte le azioni e operazioni compiute e i comportamenti posti in essere da ciascuno dipendente e collaboratore del Consorzio di bonifica nello svolgimento della funzione o dell'incarico, sono ispirati alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale, secondo le norme vigenti e le procedure interne, nonché alla correttezza, alla collaborazione, alla lealtà e al reciproco rispetto. Ogni operazione dovrà essere adeguatamente registrata e documentata per consentire la verifica della sua legittimità e agevolare i controlli.
2. I dipendenti e i collaboratori del Consorzio di bonifica non utilizzano a fini personali informazioni, beni e attrezzature di cui dispongono nello svolgimento della funzione o dell'incarico. I destinatari sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti, il Codice, il Modello organizzativo e ogni normativa interna.
3. In nessun caso il perseguimento dell'interesse del Consorzio di bonifica può giustificare la realizzazione di una condotta illecita.
4. Ciascun destinatario non accetta, né effettua, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni, che possano recare pregiudizio al Consorzio o indebiti vantaggi per sé, per il Consorzio o per terzi.
5. Ciascun destinatario respinge e non effettua promesse e/o offerte indebite di denaro o altri benefici, salvo che questi ultimi siano di modico valore e non correlati a richieste di alcun genere.

Art. 3 - Conflitto di interessi

1. Nello svolgimento della propria attività o incarico, i dipendenti e i collaboratori del Consorzio perseguono gli obiettivi e gli interessi generali dell'Ente. Essi informano senza ritardo i propri superiori o referenti delle situazioni o attività nelle quali essi, o i loro prossimi congiunti, potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli del Consorzio nonché di ogni altra situazione nella quale ragioni di convenienza suggeriscano l'astensione.
2. I destinatari rispettano le decisioni che in proposito sono assunte dal Consorzio astenendosi,

 <p>CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO LESSINIO - EUGANEO - BERICO</p>	<p>Codice Etico</p>	<p>All. 1 Ver. 1</p>
---	---------------------	--------------------------


in ogni caso, dal compiere operazioni in conflitto di interessi.

Art. 4 - Rispetto della persona

1. Il Consorzio di Bonifica promuove il rispetto della persona e della sua integrità psicofisica, garantendo condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e un ambiente di lavoro sicuro e salubre.
2. Il Consorzio promuove la crescita professionale dei propri dipendenti e si impegna ad evitare, anche nel rapporto coi terzi, ogni forma di discriminazione in base all'età, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato di salute, alla razza, all'orientamento politico e alle credenze religiose.
3. Il Consorzio riconosce e rispetta la libertà dei propri dipendenti di associarsi o meno con qualsiasi organizzazione politica o sindacale.
4. In nessun caso il Consorzio farà uso di lavoro eseguito in condizioni di costrizione, né di lavoro minorile, in conformità con la normativa di settore.
5. In ottemperanza delle disposizioni normative in materia, il Consorzio si impegna a non instaurare alcun rapporto di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno e a non svolgere alcuna attività volta a favorire l'ingresso illecito, in Italia, di soggetti clandestini.

Art. 5 - Tutela della riservatezza e della *privacy*

1. I dipendenti e i collaboratori del Consorzio di bonifica assicurano la massima riservatezza relativamente a notizie e informazioni costituenti il patrimonio consortile o inerenti all'attività dell'Ente, nel rispetto delle disposizioni di legge, del presente Codice, del modello organizzativo e delle procedure interne.
2. Il Consorzio si impegna a proteggere le informazioni relative ai destinatari, generate o acquisite all'interno della struttura consortile e/o nella gestione della propria attività, nonché a evitare ogni uso improprio di tali informazioni.
3. Il Consorzio presta particolare attenzione all'attuazione delle prescrizioni in materia di protezione e tutela dei dati personali previste dal d.lgs. n. 196/2003 contenente il codice della *privacy*, impegnandosi a applicare la disciplina prevista dal Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali.
4. In particolare non è consentito, né direttamente né indirettamente:
 - a) rivelare ad altri, inclusi altri dipendenti, informazioni relative all'attività del Consorzio a meno che i destinatari non ne abbiano legittima necessità in ragione del loro lavoro e, qualora non siano dipendenti, abbiano accettato di tenerle riservate;
 - b) usare informazioni consortili per alcuno scopo diverso da quello al quale sono destinate;
 - c) fare copie di documenti contenenti informazioni consortili o rimuovere documenti o altro materiale archiviato o copie degli stessi dalle postazioni di lavoro, eccettuati i casi in cui ciò sia necessario per eseguire compiti specifici;
 - d) distruggere impropriamente informazioni consortili.
5. Tutti i documenti consortili, i messaggi di posta elettronica e altri materiali contenenti informazioni, nonché tutti i materiali redatti con l'uso di tali documenti, sono di proprietà del Consorzio di bonifica e devono essere restituiti all'Ente su richiesta del medesimo o al

 <p>CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO LESSINIO - EUGANEO - BERICO</p>	<p>Codice Etico</p>	<p>All. 1 Ver. 1</p>
---	---------------------	--------------------------

termine del rapporto di lavoro.

Art. 6 - Rispetto dell'ambiente

1. Alla luce delle funzioni di tutela del suolo e della qualità delle acque previsti dagli artt. 18 ss. l. reg. Veneto n. 12/2009, il Consorzio di bonifica ritiene di primaria importanza la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile del territorio in cui opera, onde garantire la massima tutela dei diritti della comunità locale e delle generazioni future.
2. Il Consorzio si impegna a considerare, nell'ambito dell'attività istituzionale, le imprescindibili esigenze ambientali e a minimizzare l'impatto negativo che le proprie attività potrebbero avere sull'ambiente, promuovendo l'adozione di processi il più possibile eco-compatibili, e prediligendo, fra le soluzioni tecniche disponibili, quelle che consentono un minore utilizzo delle risorse ambientali.
3. Il Consorzio adotta ogni procedura interna volta a garantire la corretta gestione degli aspetti ambientali.

Art. 7. Sicurezza sul lavoro

1. Il Consorzio di bonifica adotta una politica scrupolosa nel rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro di cui al Decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche.
2. Il Consorzio effettua un monitoraggio costante dei propri impianti e delle proprie attrezzature, ovunque collocati e funzionanti, al di là degli obblighi di legge e della protezione dei rischi imminenti, per garantire la massima tutela tecnicamente fattibile della sicurezza e della qualità dei propri servizi.
3. I dipendenti e i collaboratori del Consorzio assicurano la massima disponibilità e collaborazione nei confronti del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ovvero di chiunque svolga ispezioni e controlli per conto degli enti preposti.
4. Inoltre, il Consorzio di bonifica impegna a:
 - a) evitare i rischi che non siano indispensabili nello svolgimento dell'attività lavorativa;
 - b) valutare adeguatamente i rischi che non possono essere evitati;
 - c) fronteggiare i rischi alla fonte;
 - d) adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
 - e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
 - f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
 - g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
 - h) riconoscere priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.

Art. 8 - Correttezza e trasparenza in materia contabile

1. Il Consorzio di bonifica si impegna a tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme previste delle leggi l.r. Veneto n. 12/2009 e n. 53/1993 e successive modifiche, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente.
2. Al fine di garantire correttezza nell'attività di formazione del bilancio, tutti i dipendenti coinvolti in detta attività devono assicurare: massima collaborazione, completezza e chiarezza delle informazioni fornite, accuratezza dei dati e delle elaborazioni, tempestiva segnalazione di eventuali conflitti di interesse.
3. Il Consorzio di bonifica assicura inoltre il regolare funzionamento degli organi statutari, garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione dell'Ente prevista dalla legge, in particolare quelli posti in essere dal Revisore dei conti, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.
4. Si impegna a effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.
5. Nel corso dell'attività ispettiva eventualmente subita, il Consorzio di bonifica si impegna a garantire la massima collaborazione nell'espletamento degli accertamenti, mettendo a disposizione con tempestività e completezza i documenti la cui acquisizione è ritenuta necessaria.

Art. 9 - Gestione dei finanziamenti pubblici

1. Nella gestione dei finanziamenti di qualsiasi natura, erogati da soggetti pubblici nazionali e/o comunitari, il Consorzio di bonifica contrasta ogni forma di artificio o raggirio, dichiarazione falsa o reticente volta a ottenere ingiustamente tali finanziamenti, sovvenzioni o erogazioni a carico della Pubblica Amministrazione, ovvero a distrarne l'utilizzo vincolato.
2. I finanziamenti ricevuti devono essere utilizzati per gli scopi per i quali sono espressamente erogati. È tassativamente vietato ogni impiego per fini diversi.

Art. 10 - Selezione del personale e instaurazione del rapporto di lavoro

1. Il Consorzio di bonifica rispetta il principio di eguaglianza e delle pari opportunità nelle fasi di selezione e reclutamento del personale. Nell'ambito del processo di selezione viene rifiutata qualunque forma di favoritismo, nepotismo o clientelismo e vengono usati criteri valutativi oggettivi previamente determinati. Le informazioni richieste ai candidati in sede di selezione sono solo quelle necessarie alla verifica degli aspetti previsti dal profilo personale, nel pieno rispetto della vita privata del candidato.
2. Il Consorzio di Bonifica si impegna alla massima collaborazione e trasparenza nei confronti dei neoassunti: tutte le informazioni relative al rapporto di lavoro sono presentate al candidato in modo che la sua accettazione dell'incarico si basi su una comprensione effettiva di tutti i suoi contenuti.

Art. 11 - Uso delle risorse


1. I dipendenti del Consorzio e i collaboratori esterni sono responsabili dell'uso appropriato e della salvaguardia del patrimonio consortile che è loro affidato e si impegnano ad usarlo unicamente nell'interesse dell'Ente.
2. Ai fini della sicurezza del patrimonio consortile e delle garanzie di continuità del lavoro, il Consorzio di bonifica applica sistemi di controllo degli accessi alle strutture e ai sistemi informativi.
3. Nessun dipendente del Consorzio di bonifica potrà usare internet, e la propria casella di posta elettronica aziendale, in modo contrario alla legge, che possa causare un danno alla reputazione dell'Ente, o in modo tale da compromettere l'efficienza dello strumento e l'efficacia delle attività o la sicurezza del Consorzio o di sistemi terzi.
4. E' fatto divieto a tutti i dipendenti di installare software privi di licenza sui terminali del Consorzio ovvero utilizzare e/o copiare documenti e materiale protetto da copyright (registrazioni o riproduzioni audiovisive, elettroniche, cartacee o fotografiche, eccetera) senza l'autorizzazione espressa dell'avente diritto. E' vietato inoltre effettuare download illegittimi o trasmettere a soggetti terzi contenuti protetti dalla normativa sul diritto d'autore.
5. È fatto divieto di detenere nei locali del Consorzio di bonifica, nelle sue pertinenze, nei magazzini, o in qualsiasi altro luogo che comunque sia riconducibile all'Ente, ivi incluso i computer di dotazione, materiale pornografico.

Art. 12 - Scelta degli operatori esterni.

1. Ove non avvenga tramite le forme dell'evidenza pubblica, la scelta degli operatori esterni deve essere effettuata nel rispetto della disciplina normativa in materia di contratti pubblici ed eventualmente dei regolamenti interni del Consorzio e, comunque, dei principi di libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza oltreché economicità ed efficacia, nonché secondo criteri oggettivi, tra i quali la qualità del prodotto e/o del servizio, il corrispettivo, i tempi di consegna e/o di esecuzione, i requisiti di sicurezza, i requisiti ambientali, i requisiti tecnici, i requisiti di correttezza commerciale inerenti la selezione.
2. Il Consorzio di bonifica si impegna a non precludere ad alcuna azienda o a qualsiasi soggetto interessato a intrattenere rapporti con l'Ente, che sia in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura o la stipula di un contratto, adottando nella selezione criteri di valutazione oggettivi, secondo modalità dichiarate e trasparenti.

Art. 13 - Rapporti con le altre Pubbliche amministrazioni e con l'Autorità giudiziaria

1. I rapporti del Consorzio di bonifica con le altre Pubbliche amministrazioni devono essere improntati alla massima correttezza, lealtà e trasparenza.
2. Il Consorzio di bonifica non accetta in nessun modo che il perseguimento dei propri obiettivi avvenga attraverso pratiche corruttive o comunque contrarie alle norme di legge.
3. Il Consorzio di bonifica collabora attivamente con le autorità giudiziarie, i suoi ausiliari, le forze dell'ordine e qualunque pubblico ufficiale nell'ambito di ispezioni, controlli, indagini o procedimenti giudiziari.
4. È fatto espresso divieto ai componenti del Consorzio di promettere doni, danaro o altri vantaggi a favore di tali autorità giudiziarie competenti o di chi effettua materialmente le suddette ispezioni e controlli, al fine di far venire meno la loro obiettività di giudizio

 <p>CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO LESSINIO - EUGANEO - BERICO</p>	Codice Etico	All. 1 Ver. 1
---	--------------	------------------

nell'interesse dell'Ente.

5. È fatto divieto di esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.
6. È fatto divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Art. 14 – Rapporto con gli utenti

1. Nell'ambito delle relazioni con gli utenti, tutti i dipendenti e i collaboratori del Consorzio sono tenuti ad assumere uno stile di comportamento improntato all'efficacia, all'efficienza, alla collaborazione e alla cortesia. Va tassativamente evitata ogni forma di discriminazione o di indebita pressione, assicurando il rispetto degli impegni e gli obblighi assunti.
2. Stante l'importanza della funzione pubblica esercitata, il Consorzio di bonifica si impegna a rendere disponibile ai consorziati, che ne facciano legittima richiesta, informazioni accurate, veritiere e tempestive con modalità telematica o cartacea.

Art. 15. Regime sanzionatorio

1. L'osservanza delle norme del presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2104 del Codice Civile.
2. Le violazioni del Codice potranno costituire inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e potrà comportare il risarcimento dei danni da essa derivanti.
3. Le sanzioni dovranno soddisfare esigenze di effettività e proporzione.

Art. 16 – Efficacia contrattuale del Codice etico

1. L'osservanza del presente Codice dovrà essere considerata parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori esterni e dalle controparti del Consorzio di bonifica.
2. La violazione delle norme del Codice Etico costituirà pertanto inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e comporterà il risarcimento dei danni derivanti.

Codice etico

Art. 1. Principio di responsabilità – 1. Ciascun dipendente e collaboratore del Consorzio di bonifica svolge la propria attività lavorativa e le proprie prestazioni con diligenza, efficienza e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a sua disposizione e assumendo le responsabilità connesse agli adempimenti, nel rispetto della vigente normativa, nonché delle procedure e delle competenze stabilite.

2. Ciascun dipendente e collaboratore del Consorzio di Bonifica deve astenersi dal porre in essere comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Codice e nel Modello organizzativo e deve tempestivamente riferire all'Organismo di vigilanza qualsiasi notizia in merito alla violazione, o alla possibile violazione, delle disposizioni contenute nel Codice o nel Modello organizzativo, nonché ogni richiesta di violazione al Codice o del Modello organizzativo sia stata loro formulata.

3. È compito dei responsabili dei singoli settori far conoscere ai loro sottoposti, colleghi e collaboratori l'importanza del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice e indirizzare gli stessi alla necessaria osservanza e attuazione.

Art. 2. Principio di correttezza – 1. Tutte le azioni e operazioni compiute e i comportamenti posti in essere da ciascuno dipendente e collaboratore del Consorzio di bonifica nello svolgimento della funzione o dell'incarico, sono ispirati alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale, secondo le norme vigenti e le procedure interne, nonché alla correttezza, alla collaborazione, alla lealtà e al reciproco rispetto. Ogni operazione dovrà essere adeguatamente registrata e documentata per consentire la verifica della sua legittimità e agevolare i controlli.

2. I dipendenti e i collaboratori del Consorzio di bonifica non utilizzano a fini personali informazioni, beni e attrezzature di cui dispongono nello svolgimento della funzione o dell'incarico. I destinatari sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti, il Codice, il Modello organizzativo e ogni normativa interna.

3. In nessun caso il perseguimento dell'interesse del Consorzio di bonifica può giustificare la realizzazione di una condotta illecita.

4. Ciascun destinatario non accetta, né effettua, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni, che possano recare pregiudizio al Consorzio o indebiti vantaggi per sé, per il Consorzio o per terzi.

5. Ciascun destinatario respinge e non effettua promesse e/o offerte indebite di denaro o altri benefici, salvo che questi ultimi siano di modico valore e non correlati a richieste di alcun genere.

Art. 3. Conflitto di interessi – 1. Nello svolgimento della propria attività o incarico, i dipendenti e i collaboratori del Consorzio perseguono gli obiettivi e gli interessi generali dell'Ente. Essi informano senza ritardo i propri superiori o referenti delle situazioni o attività nelle quali essi, o i loro prossimi congiunti, potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli del Consorzio nonché di ogni altra situazione nella quale ragioni di convenienza suggeriscano l'astensione.

2. I destinatari rispettano le decisioni che in proposito sono assunte dal Consorzio astenendosi, in ogni caso, dal compiere operazioni in conflitto di interessi.

Art. 4. Rispetto della persona – 1. Il Consorzio di Bonifica promuove il rispetto della persona e della sua integrità psicofisica, garantendo condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e un ambiente di lavoro sicuro e salubre.

2. Il Consorzio promuove la crescita professionale dei propri dipendenti e si impegna ad evitare, anche nel rapporto coi terzi, ogni forma di discriminazione in base all'età, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato di salute, alla razza, all'orientamento politico e alle credenze religiose.

3. Il Consorzio riconosce e rispetta la libertà dei propri dipendenti di associarsi o meno con qualsiasi organizzazione politica o sindacale.

4. In nessun caso il Consorzio farà uso di lavoro eseguito in condizioni di costrizione, né di lavoro minorile, in conformità con la normativa di settore.

5. In ottemperanza delle disposizioni normative in materia, il Consorzio si impegna a non instaurare alcun rapporto di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno e a non svolgere alcuna attività volta a favorire l'ingresso illecito, in Italia, di soggetti clandestini.

Art. 5. Tutela della riservatezza e della privacy – 1. I dipendenti e i collaboratori del Consorzio di bonifica assicurano la massima riservatezza relativamente a notizie e informazioni costituenti il patrimonio consortile o inerenti all'attività dell'Ente, nel rispetto delle disposizioni di legge, del presente Codice, del modello organizzativo e delle procedure interne.

2. Il Consorzio si impegna a proteggere le informazioni relative ai destinatari, generate o acquisite all'interno della struttura consortile e/o

nella gestione della propria attività, nonché a evitare ogni uso improprio di tali informazioni.

3. Il Consorzio presta particolare attenzione all'attuazione delle prescrizioni in materia di protezione e tutela dei dati personali previste dal d.lgs. n. 196/2003 contenente il codice della *privacy*, impegnandosi a applicare la disciplina prevista dal Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali.

4. In particolare non è consentito, né direttamente né indirettamente:

a) rivelare ad altri, inclusi altri dipendenti, informazioni relative all'attività del Consorzio a meno che i destinatari non ne abbiano legittima necessità in ragione del loro lavoro e, qualora non siano dipendenti, abbiano accettato di tenerle riservate;

b) usare informazioni consortili per alcuno scopo diverso da quello al quale sono destinate;

c) fare copie di documenti contenenti informazioni consortili o rimuovere documenti o altro materiale archiviato o copie degli stessi dalle postazioni di lavoro, eccettuati i casi in cui ciò sia necessario per eseguire compiti specifici;

d) distruggere impropriamente informazioni consortili.

5. Tutti i documenti consortili, i messaggi di posta elettronica e altri materiali contenenti informazioni, nonché tutti i materiali redatti con l'uso di tali documenti, sono di proprietà del Consorzio di bonifica e devono essere restituiti all'Ente su richiesta del medesimo o al termine del rapporto di lavoro.

Art. 6. Rispetto dell'ambiente – 1. Alla luce delle funzioni di tutela del suolo e della qualità delle acque previsti dagli artt. 18 ss. l. reg. Veneto n. 12/2009, il Consorzio di bonifica ritiene di primaria importanza la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile del territorio in cui opera, onde garantire la massima tutela dei diritti della comunità locale e delle generazioni future.

2. Il Consorzio si impegna a considerare, nell'ambito dell'attività istituzionale, le imprescindibili esigenze ambientali e a minimizzare l'impatto negativo che le proprie attività potrebbero avere sull'ambiente, promuovendo l'adozione di processi il più possibile eco-compatibili, e prediligendo, fra le soluzioni tecniche disponibili, quelle che consentono un minore utilizzo delle risorse ambientali.

3. Il Consorzio adotta ogni procedura interna volta a garantire la corretta gestione degli aspetti ambientali.

Art. 7. Sicurezza sul lavoro – 1. Il Consorzio di bonifica adotta una politica scrupolosa nel rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro di cui al Decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche.

2. Il Consorzio effettua un monitoraggio costante dei propri impianti e delle proprie attrezzature, ovunque collocati e funzionanti, al di là degli obblighi di legge e della protezione dei rischi imminenti, per garantire la massima tutela tecnicamente fattibile della sicurezza e della qualità dei propri servizi.

3. I dipendenti e i collaboratori del Consorzio assicurano la massima disponibilità e collaborazione nei confronti del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ovvero di chiunque svolga ispezioni e controlli per conto degli enti preposti.

4. Inoltre, il Consorzio di bonifica impegna a:

a) evitare i rischi che non siano indispensabili nello svolgimento dell'attività lavorativa;

b) valutare adeguatamente i rischi che non possono essere evitati;

c) fronteggiare i rischi alla fonte;

d) adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;

e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica;

f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;

g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;

h) riconoscere priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.

Art. 8. Correttezza e trasparenza in materia contabile – 1. Il Consorzio di bonifica si impegna a tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme previste dalle leggi l.r. Veneto n. 12/2009 e n. 53/1993 e successive modifiche, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente.

2. Al fine di garantire correttezza nell'attività di formazione del bilancio, tutti i dipendenti coinvolti in detta attività devono assicurare: massima collaborazione, completezza e chiarezza delle informazioni fornite, accuratezza dei dati e delle elaborazioni, tempestiva segnalazione di

eventuali conflitti di interesse.

3. Il Consorzio di bonifica assicura inoltre il regolare funzionamento degli organi statutari, garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione dell'Ente prevista dalla legge, in particolare quelli posti in essere dal Revisore dei conti, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

4. Si impegna a effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frappendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

5. Nel corso dell'attività ispettiva eventualmente subita, il Consorzio di bonifica si impegna a garantire la massima collaborazione nell'espletamento degli accertamenti, mettendo a disposizione con tempestività e completezza i documenti la cui acquisizione è ritenuta necessaria.

Art. 9. Gestione dei finanziamenti pubblici – 1. Nella gestione dei finanziamenti di qualsiasi natura, erogati da soggetti pubblici nazionali e/o comunitari, il Consorzio di bonifica contrasta ogni forma di artificio o raggio, dichiarazione falsa o reticente volta a ottenere ingiustamente tali finanziamenti, sovvenzioni o erogazioni a carico della Pubblica Amministrazione, ovvero a distorere l'utilizzo vincolato.

2. I finanziamenti ricevuti devono essere utilizzati per gli scopi per i quali sono espressamente erogati. È tassativamente vietato ogni impiego per fini diversi.

Art. 10. Selezione del personale e istaurazione del rapporto di lavoro – 1. Il Consorzio di bonifica rispetta il principio di eguaglianza e delle pari opportunità nelle fasi di selezione e reclutamento del personale. Nell'ambito del processo di selezione viene rifiutata qualunque forma di favoritismo, nepotismo o clientelismo e vengono usati criteri valutativi oggettivi previamente determinati. Le informazioni richieste ai candidati in sede di selezione sono solo quelle necessarie alla verifica degli aspetti previsti dal profilo personale, nel pieno rispetto della vita privata del candidato.

2. Il Consorzio di Bonifica si impegna alla massima collaborazione e trasparenza nei confronti dei neoassunti: tutte le informazioni relative al rapporto di lavoro sono presentate al candidato in modo che la sua accettazione dell'incarico si basi su una comprensione effettiva di tutti i suoi contenuti.

Art. 11. Uso delle risorse – 1. I dipendenti del Consorzio e i collaboratori esterni sono responsabili dell'uso appropriato e della salvaguardia del patrimonio consortile che è loro affidato e si impegnano ad usarlo unicamente nell'interesse dell'Ente.

2. Ai fini della sicurezza del patrimonio consortile e delle garanzie di continuità del lavoro, il Consorzio di bonifica applica sistemi di controllo degli accessi alle strutture e ai sistemi informativi.

3. Nessun dipendente del Consorzio di bonifica potrà usare internet, e la propria casella di posta elettronica aziendale, in modo contrario alla legge, che possa causare un danno alla reputazione dell'Ente, o in modo tale da compromettere l'efficienza dello strumento e l'efficacia delle attività o la sicurezza del Consorzio o di sistemi terzi.

4. È fatto divieto a tutti i dipendenti di installare software privi di licenza sui terminali del Consorzio ovvero utilizzare e/o copiare documenti e materiale protetto da copyright (registrazioni o riproduzioni audiovisive, elettroniche, cartacee o fotografiche, eccetera) senza l'autorizzazione espressa dell'avente diritto. È vietato inoltre effettuare download illegittimi o trasmettere a soggetti terzi contenuti protetti dalla normativa sul diritto d'autore.

5. È fatto divieto di detenere nei locali del Consorzio di bonifica, nelle sue pertinenze, nei magazzini, o in qualsiasi altro luogo che comunque sia riconducibile all'Ente, ivi incluso i computer di dotazione, materiale pornografico.

Art. 12. Scelta degli operatori esterni – 1. Ove non avvenga tramite le forme dell'evidenza pubblica, la scelta degli operatori esterni deve essere effettuata nel rispetto della disciplina normativa in materia di contratti pubblici ed eventualmente dei regolamenti interni del Consorzio e, comunque, dei principi di libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza oltreché economicità ed efficacia, nonché secondo criteri oggettivi, tra i quali la qualità del prodotto e/o del servizio, il corrispettivo, i tempi di consegna e/o di esecuzione, i requisiti di sicurezza, i requisiti ambientali, i requisiti tecnici, i requisiti di correttezza commerciale inerenti la selezione..

2. Il Consorzio di bonifica si impegna a non precludere ad alcuna azienda o a qualsiasi soggetto interessato a intrattenere rapporti con l'Ente, che sia in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura o la stipula di un contratto, adottando nella selezione criteri di valutazione oggettivi, secondo modalità dichiarate e trasparenti.

Art. 13. Rapporti con le altre Pubbliche amministrazioni e con l'Autorità giudiziaria – 1. I rapporti del Consorzio di bonifica con le

altre Pubbliche amministrazioni devono essere improntati alla massima correttezza, lealtà e trasparenza.

2. Il Consorzio di bonifica non accetta in nessun modo che il perseguimento dei propri obiettivi avvenga attraverso pratiche corruttive o comunque contrarie alle norme di legge.

3. Il Consorzio di bonifica collabora attivamente con le autorità giudiziarie, i suoi ausiliari, le forze dell'ordine e qualunque pubblico ufficiale nell'ambito di ispezioni, controlli, indagini o procedimenti giudiziari.

4. È fatto espresso divieto ai componenti del Consorzio di promettere doni, danaro o altri vantaggi a favore di tali autorità giudiziarie competenti o di chi effettua materialmente le suddette ispezioni e controlli, al fine di far venire meno la loro obiettività di giudizio nell'interesse dell'Ente.

5. È fatto divieto di esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

6. È fatto divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Art. 14. Rapporto con gli utenti – 1. Nell'ambito delle relazioni con gli utenti, tutti i dipendenti e i collaboratori del Consorzio sono tenuti ad assumere uno stile di comportamento improntato all'efficacia, all'efficienza, alla collaborazione e alla cortesia. Va tassativamente evitata ogni forma di discriminazione o di indebita pressione, assicurando il rispetto degli impegni e gli obblighi assunti.

2. Stante l'importanza della funzione pubblica esercitata, il Consorzio di bonifica si impegna a rendere disponibile ai consorziati, che ne facciano legittima richiesta, informazioni accurate, veritiere e tempestive con modalità telematica o cartacea.

Art. 15. Regime sanzionatorio – 1. L'osservanza delle norme del presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2104 del Codice Civile.

2. Le violazioni del Codice potranno costituire inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e potrà comportare il risarcimento dei danni da essa derivanti.

3. Le sanzioni dovranno soddisfare esigenze di effettività e proporzione.

Art. 16. Efficacia contrattuale del Codice etico – 1. L'osservanza del presente Codice dovrà essere considerata parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori esterni e dalle controparti del Consorzio di bonifica.

2. La violazione delle norme del Codice Etico costituirà pertanto inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e comporterà il risarcimento dei danni derivanti.

firma per accettazione